



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

**Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Salerno
LORO SEDI**

**AII'INPS
Ufficio Pensioni Gestione Pubblica
84123 SALERNO**

**Alle OO.SS. provinciali
Loro sedi**

**OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020 : D.M. n.1124 del 6.12.2019, D.M. di proroga del termine n.1176 del 27.12.2019, Circolare condivisa MIUR-INPS n. 27 del 15/11/2018 .
Tabella riepilogativa**

Si trasmette in allegato la normativa di cui all'oggetto, evidenziando che il termine finale per presentare la domanda di pensione a decorrere dal 1° settembre 2020 è stato prorogato fino al 10 gennaio p.v. .

La domanda deve essere trasmessa on-line avvalendosi delle istanze POLIS, appositamente predisposte su "istanze on line" del sito "www.istruzione.it".

La scadenza per la presentazione delle domande riguarda tutto il personale della scuola, ad esclusione dei dirigenti scolastici per i quali il contratto fissa in via permanente il termine del 28 febbraio.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 10 gennaio 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

L'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo , è di competenza dei Dirigenti Scolastici con riferimento esclusivo al personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020 non abbia maturato a quella data l'anzianità pensionistica di 20 anni.

A tal proposito si richiama l'attenzione sulla necessità che, una volta concessa la proroga in servizio di cui sopra, le Segreterie scolastiche provvedano ad acquisirla sul Sistema informatico del Miur (SIDI), aggiornando lo stato giuridico matricolare dell'interessato, mediante la funzione " acquisire trattenimento in servizio" , inserendo secondo i casi il cod. "CS12" per il trattenimento in servizio oltre il limite di età ma non fino al 70° anno, ovvero "CS26", per il trattenimento fino all'età massima consentita, 70 anni, al fine di poter raggiungere il requisito contributivo minimo di 20 anni .

L'Amministrazione scolastica è obbligata a collocare a riposo i dipendenti che, in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2020.



Le Segreterie scolastiche, già in precedenza attivate, qualora ancora non lo abbiano fatto, vogliono immediatamente esaminare il fascicolo di ciascun dipendente pensionando, al fine di verificare:

1. Presenza del decreto di **inquadramento e successivi aggiornamenti della carriera, fino alla applicazione del CCNL attualmente vigente.**

Nel caso in cui sia stato già emesso un provvedimento di ricostruzione di carriera da parte di questo Ufficio, si rammenta che ai sensi del D.P.R. 275/99, la competenza ai successivi inquadramenti è delle istituzioni scolastiche.

N.B. In caso di domande giacenti nel fascicolo, non ancora istruite, si ricorda che la data del 1° settembre 2000, rappresenta il discrimine della competenza alla trattazione delle ricostruzioni di carriera, tra Istituzioni scolastiche e l'Ufficio scolastico Provinciale. Pertanto ove risultassero domande inevase, presentate dagli interessati prima del 1° settembre 2000, si raccomanda di provvedere alla immediata consegna cartacea delle stesse presso questo scrivente Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno. Negli altri casi, la scuola stessa curerà la sollecita definizione della pratica.

2. Presenza di provvedimenti di **computo, riscatto e/o ricongiunzione, ai fini della pensione, emessi da quest'Ufficio e/o dalla sede INPS –Gestione dipendenti pubblici, verifica della registrazione degli stessi sullo stato matricolare SIDI dell'interessato, verifica degli avvenuti pagamenti dei contributi richiesti.** Tanto è necessario per la esatta valutazione della effettiva sussistenza di una anzianità contributiva utile al collocamento a riposo.

N.B. In caso di domande giacenti nel fascicolo, non ancora istruite, si ricorda che la data del 1° settembre 2000, rappresenta il discrimine della competenza alla trattazione delle pratiche di computo, riscatto e ricongiunzione tra l'I.N.P.S. di Salerno e questo Ufficio scolastico Provinciale. Pertanto ove risultassero domande inevase presentate dagli interessati prima del 1° settembre 2000, si raccomanda di provvedere alla immediata consegna cartacea delle stesse presso questo scrivente Ufficio.

3. Presenza di provvedimenti di **riscatto ai fini della buonuscita (delibera o determina), emessi dall'INPS (ex INPDAP o ex ENPAS) – Gestione dipendenti pubblici e verifica degli avvenuti pagamenti.**

N.B. In caso di domande giacenti nel fascicolo, non ancora istruite, si ricorda che la data del 1° settembre 2005, rappresenta il discrimine della competenza alla trattazione delle domande di riscatto buonuscita tra l'I.N.P.S. di Salerno e questo Ufficio scolastico Provinciale. Pertanto ove risultassero domande inevase presentate prima del 1° settembre 2005, dagli interessati che sono in regime di TFS, perché assunti in ruolo prima del 1/01/2001, si raccomanda di provvedere alla immediata consegna cartacea delle stesse a questo Ufficio.

(Si precisa che, ai sensi della circ. n. 30 /2002 dell'INPS (ex INPDAP), il personale assunto a tempo indeterminato nella P.A. entro il 31/12/2000 ha diritto al TFS, anche se la decorrenza economica sia successiva a tale data.)

4. Presenza di **eventuale adesione al Fondo Espero, da parte del personale assunto prima del 1/01/2001 ed in regime di TFS, il quale ha avuto la possibilità di optare per il TFR.**

N.B. In tal caso è necessario individuare la data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell'Amministrazione scolastica, giacché a partire da essa la scuola dovrà calcolare il TFR e predisporre l'apposito modello di liquidazione. Quest'ultimo dovrà essere combinato con il MOD. PL1, relativo alla buonuscita per il periodo precedente alla adesione al Fondo, secondo indicazioni che saranno pervenire successivamente.

(Si richiamano: AQN del 1999 e Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i. che hanno dato applicazione alle norme di legge in materia di Tfs, Tfr e previdenza complementare, nonché la nota operativa INPDAP n.11 del 25 maggio 2005).

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle sedi competenti dell'INPS, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale: pertanto le posizioni assicurative dei pensionandi dovranno essere sistemate obbligatoriamente entro la data ultima del 14 febbraio 2020.

Le Segreterie scolastiche procederanno quindi a lavorare le posizioni pensionistiche sull'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati tra il MIUR e l'INPS.

Da parte sua l'INPS provvederà a dare periodico riscontro al MIUR, della valutazione del diritto a pensione riconosciuto al personale, che ne ha fatto istanza.

Il personale in questione ha diritto ad ottenere riscontro alla propria istanza, entro il termine ultimo del 29 maggio 2020.

Si precisa infine che è in corso un ulteriore confronto MIUR-INPS, a seguito del quale saranno forniti ulteriori chiarimenti e più specifiche indicazioni.

Si ringrazia per l'attenzione e per la sempre solerte collaborazione.

IL DIRIGENTE

- Annabella Attanasio -

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

pagina 2 di 2



Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2020		

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2020	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2020		

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi

Regime sperimentale donna

art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2018	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31 dicembre 2018	58 maturati al 31 dicembre 2018

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni